

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

L'anno 2022 Giorno 1 del mese di Marzo

I signori:

Bertola Sergio nato a Recoaro Terme (VI) il 20/01/1964, residente a Recoaro Terme(VI) via G. Zanella 5/3 codice fiscale BRTSRG6420H214E;

Marinetto Alessia nata a Dolo (VE) il 25/10/1977, residente a Vicenza(VI) Via E.B. Fina, 60 codice fiscale MRNLSS77R65D325Q

Dolcetta Diego nato a Venezia(VE) il 23/09/1967, residente a Vicenza (VI) Contrà Motton San Lorenzo ,11 codice fiscale DLCDGI67P23L736Z

Bisarello Alana nata a Brasile (EE) il 30/06/1989, residente a Creazzo (VI) Via Treviso, 25 codice fiscale BSRLNA89H70Z602Z

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE

Tra i signori sopra menzionati viene costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione:

“ L'invisibile -ODV”, con sede legale nel Comune di Recoaro Terme (VI) in VIA Zanella 5, operante senza fini di lucro.

Art. 2) DURATA

L' associazione ha durata illimitata

Art. 3) SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L' associazione intende perseguire esclusivamente finalità di

solidarietà sociale, in particolare l'Associazione orienta la propria attività al fine di:

- sensibilizzare e sostenere la lotta alla distrofia muscolare e malattie genetiche e rare in genere, occupandosi inoltre di tematiche inerenti al mondo della disabilità psichica, fisica e

dello svantaggio sociale in genere (economico, familiare, ecc). Il tutto attraverso la beneficenza, l'istruzione e la formazione a favore dei soggetti di cui sopra .

- promuovere la cultura e l'arte attraverso strumenti quali l'organizzazione saltuaria di eventi culturali, artistici e musicali rivolta alle tematiche delle finalità di cui sopra , interagendo con soggetti svantaggiati e/o comunque coinvolgendo gli stessi soggetti nel realizzo degli eventi citati.

- tutelare i diritti civili, in particolari dei soggetti di cui sopra, e/o portatori di handicap (in materia di barriere architettoniche e legislazione sulle agevolazioni nella vita della persona con handicap .

- sostenere e raccogliere fondi a favore della ricerca scientifica (sulla distrofia muscolare, malattie genetiche e rare in genere) affidata a Università, Fondazioni, Enti di ricerca e altri enti che svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell' art. 17 della Legge 23 agosto 1988 n.400

Per il raggiungimento e lo svolgimento di questo obiettivo l' Associazione si avvarrà dei precedenti scopi ovvero istruzione, formazione e promozione della cultura e dell'arte interagendo con persone svantaggiate (svantaggio psichico, fisico, economico, sociale e familiare) e /o comunque destinando i proventi raccolti da tali azioni alle finalità cui l' Associazione orienta la propria attività .

L' Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse .

Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell' Associazione vi siano i propri associati o partecipanti con svantaggio fisico, psichico, sociale e familiare.

L'esercizio delle attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali è consentito a condizione che in ciascun esercizio le stesse non siano prevalenti a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66% (sessantasei per cento) delle spese complessive dell' associazione.

Art. 4) I SOCI

L' associazione è aperta a tutti coloro che interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. L' adesione all' associazione è volontaria e avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 5. Tutti i soci hanno diritto di voto ad eccezione dei minorenni .

Art. 5) MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI

L' ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia l' Assemblea dei soci su

proposta del Consiglio Direttivo, le eventuali rielezioni debbono essere motivate. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

Art. 6) PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea:

- 1) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- 2) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
- 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- 4) per indegnità;
- 5) per altro grave motivo;
- 6) per mancato pagamento della quota sociale annuale per la partecipazione all'Associazione entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di esclusione per mancato pagamento della quota associativa.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate (si applica la normativa di cui all'art. 24 comma 3 C.C.)

Art. 7) DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia;

Tutti i soci sono tenuti:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle

finalità associative;

3) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell' Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;

4) a versare la quota associativa annuale.

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell' Associazione.

Art. 8) ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Sono organi dell' Associazione:

1) L' Assemblea dei soci;

2) Il Consiglio Direttivo;

3) Il Presidente dell' Associazione,

4) Il Vice-Presidente;

5) Il Segretario-Economo;

E' organo facoltativo il Collegio dei revisori dei conti. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.9) ASSEMBLEA

L' Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell' Associazione. L' assemblea è presieduta dal Presidente dell' Associazione . Ogni socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

Art.10) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L' Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio e ogni qualvolta lo stesso Presidente o il consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

1) approva i bilanci consuntivo e preventivo;

- 2) elegge i componenti del Consiglio direttivo eventuale e del Collegio dei revisori;
- 3) delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
- 4) delibera l' ammissione e l'esclusione dei soci;
- 5) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle.

L' Assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modifiche dell' atto costitutivo e dello statuto;
- 2) sullo scioglimento dell' Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Sia l' Assemblea ordinaria che straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice_ Presidente e , in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età .

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci almeno 10 giorni (ridotti a 2 giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che siano trascorsi 7 (ridotti a 3 in caso di convocazione urgente) dalla prima convocazione, o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell' Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Art. 11) VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

L' assemblea si rende valida quando sia presente (o rappresentata) almeno la metà dei soci (prima convocazione). In seconda convocazione l' Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Art. 12) VOTAZIONI

Le deliberazioni dell' Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell' atto costitutivo e dello statuto , per le quali è necessario la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell' Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli Associati . Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto .

Art. 13) VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni adottate dall' Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario-economista e da questi sottoscritte insieme al Presidente .

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede.

Art.14) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell' Associazione . Esso è formato da 3 - 7 membri come verrà determinato dall' Assemblea stessa . I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 5 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente i soci maggiorenni .

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell' impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio , l' Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo . Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Vice-presidente e un Segretario-economista .

Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l' esecuzione delle deliberazioni dell' Assemblea;
- 2) curare l' organizzazione di tutte le attività dell' Associazione ;
- 3) curare l' osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- 4) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall' Assemblea dei soci;
- 5) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- 6) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell' Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale .

Il consiglio direttivo è convocato di regola ogni trenta giorni e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o la maggioranza dei consiglieri ne faccia richiesta . Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti : in caso di parità di voti la proposta si intende respinta . Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno 20 giorni prima della data della riunione , contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta . In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso ,saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo . I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono

conservati agli atti . L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 4 riunioni annue del Consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica . Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile .

Art. 15) IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall' Assemblea a maggioranza dei voti, egli è il rappresentante legale dell' Associazione, nonché Presidente dell' Assemblea dei Soci e del Consiglio direttivo . In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza , al membro del Consiglio più anziano d' età. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l' Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi . Il Presidente cura l' esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d' urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare .

Art. 16) I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l' Associazione deve tenere sono :

- 1) il libro dei soci;
- 2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell' Assemblea;
- 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- 4) il libro giornale della contabilità sociale;
- 5) il libro dell'inventario ;

Tali libri, prima di essere posti in essere , devono essere numerati , timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario in ogni pagina .

Art.17) IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente rappresenta l' Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso .

Art. 18) IL SEGRETARIO- ECONOMO (EVENTUALE)

Il segretario -eonomo è scelto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri . Egli dirige gli uffici di segreteria dell' Associazione , cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Consiglio . Il segretario firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Consiglio e che lo Statuto gli riconosce .

Egli è responsabile della cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio direttivo le modalità e i termini di impiego delle somme spese dall' Associazione nello svolgimento dell'attività sociale .

Art. 19) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei revisori dei conti, se nominato, è composto da 3 membri effettivi e da 2 membri supplenti, nominati dall'Assemblea anche fra i non soci. Il Collegio nomina al proprio interno un presidente. Il Collegio dei revisori ha il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, con particolare riguardo alla consistenza ed all'operato del segretario. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea. Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un'apposita relazione ai bilanci, nella quale esporranno all'Assemblea dei soci i risultati delle verifiche effettuate nel corso d'anno.

Art. 20) GRATUITA' DEGLI INCARICHI

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o eventuali emolumenti per l'assolvimento di uno specifico incarico, preventivamente autorizzato dall'Assemblea.

Art.21) PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito:

- 1) da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- 2) dai contributi dei propri soci;
- 3) da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall'Assemblea che ne determina l'ammontare. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima struttura.

L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 22) ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l'approvazione in Assemblea. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione i 7 giorni che precedono l'Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Art.23) SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell' Associazione è deliberato dall' Assemblea dei soci che devono nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci ,stabilendone i poteri . All' atto dello scioglimento è fatto obbligo all' associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l' organismo di controllo di cui all' art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, istituito e regolamentato con D.P.C.M. 21/03/2001 n. 329, salvo diversa destinazione imposta dalla legge

Art.24) RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia .

A comporre il Consiglio direttivo per il primo triennio vengono nominati i singori :

BERTOLA SERGIO

MARINETTO ALESSIA

DOLCETTA DIEGO

BISARELLO ALANA

Letto, sottoscritto il 01 Marzo 2022 :
